


PATTO PARASOCIALE

Il presente patto parasociale (il **Patto**) è sottoscritto a Firenze, il 28 Febbraio 2020 tra:

- 1) **Trust Aile** con sede legale in Via Pier Capponi 32 Firenze (FI), codice fiscale 942324400484, rappresentato da Leopoldo Minicucci non in proprio nella sua qualità di amministratore unico della società Trust Srl con sede Via Pier Capponi 32, Firenze (FI), partita IVA e codice fiscale n. 05312970485 operante quale trustee di Aile, munito dei necessari poteri (Aile);
- 2) **Takys S.r.l.**, con sede legale in Str. Mircea Cel Batrin n. 7 Constanta (Romania), numero di iscrizione al registro delle imprese J13/3683/2006, rappresentata dall'amministratore Stefano Bargagni, munito dei necessari poteri (Takys)
- 3) **Soare Imob** con sede legale in Municipiul Constanta Str. Stefan Cel Mare 66 nr. 5 etaj, 1 (Romania), numero di iscrizione al registro delle imprese n. 311784, rappresentata dall'amministratore Stefano Bargagni, munito dei necessari poteri (Soare)
- 4) **Beltramin Alessandro** - nato a Pieve di Sacco PD il 02/09/1991 - residente in Via Giotti 25 Pieve di Sacco PD - CF BLTLSN91B09G693L belallessandro@gmail.com (**BA**)
- 5) **Caini Michele** - nato a Bagno a Ripoli FI il 11/04/1983, residente in Via R.Giullani 84 - CF CNAMHL83D11A564N michele.caini@gmail.com (**CM**)
- 6) **Cecchi Gian Luca** - nato ad Arezzo il 01/06/1988, residente in Loc Bagnaia 44 - Arezzo - CF CCCGLC88A06A390G cecchi_gl@yahoo.it (**CGG**)
- 7) **Linari Lorenzo** - nato a Bagno a Ripoli FI il 27/05/1982, residente in Via G.F.Mariti 15 Firenze - CF LNRLNZ82E27A564C lorefx@gmail.com (**LL**)
- 8) **Martinelli Elodia** - nata a Firenze il 10/03/1978, residente in Via Montebello 53 FI - CF MRTLDE78C50D612B elodia.martinelli@gmail.com (**ME**)
- 9) **Sghinolfi Katia** - nata a Bologna il 14/05/1966, residente in Viale Corsica 89/A Firenze - CF SGHKTA66E54A944H ksghinolfi@gmail.com (**SK**)
- 10) **Tomasí Claudia** - nata a Brescia il 04/11/1982, residente in Via di Remoluzzo 7, Bagno a Ripoli (FI) CF TMSCLD82544B157M claudiatom82@gmail.com (**TC**)

(Aile, Takys, Soare, BA, CM, CGG, LL, ME, SK, TC sono anche definiti congiuntamente come i **Soci Sottoscrittori** e ciascuno individualmente come un **Socio Sottoscrittore**).



PREMESSE:

- A. Cynny S.p.A., con sede legale in Via delle Mantellate n. 8, Firenze (FI), Iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze, partita IVA e codice fiscale n. 06340560488 e numero REA FI 620291 (**Cynny o la Società**); e
- B. Ciascun Socio Sottoscrittore detiene o in futuro deterrà, in virtù dei piani di incentivazione e fidelizzazione aziendali, una partecipazione azionaria in Cynny
- C. Ai termini ed alle condizioni di cui al presente Patto, i Soci Sottoscrittori intendono addivenire ad una comune e condivisa determinazione di voto da esercitarsi nelle assemblee ordinarie e straordinarie di Cynny.

TUTTO CIÒ PREMESSO, sulla base delle precedenti Premesse, che formano parte integrante del presente Patto, I Soci concordano quanto segue.

1. RIUNIONE DEI SOCI SOTTOSCRITTORI

1.1. I Soci Sottoscrittori si impegnano:

- a. a riunirsi in via preventiva al fine di esaminare, discutere e deliberare sugli argomenti posti di volta in volta in volta all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Cynny (la **Riunione dei Soci Sottoscrittori**);
- b. a conferire di volta in volta delega al Dott *Ciotti Ranieri Mario*, nato a Pontedera il 18/06/1974 C.F. CLTRRM74H18G843F, o ad un rappresentante comune caso per caso individuato, per esercitare i propri diritti di voto nell'assemblea di Cynny in conformità alle deliberazioni assunte nella Riunione dei Soci Sottoscrittori.

1.2. Per tutta la durata del presente Patto:

- a) la Riunione dei Soci Sottoscrittori è convocata su iniziativa di uno o più dei Soci Sottoscrittori almeno 3 giorni prima della data di prima convocazione di ogni assemblea di Cynny;
- b) le Riunioni dei Soci Sottoscrittori dovranno tenersi a Firenze e i Soci Sottoscrittori non presenti fisicamente potranno validamente intervenire in videoconferenza, teleconferenza o per delega purché il delegato sia uno degli altri Soci Sottoscrittori;
- c) la Riunione dei Soci Sottoscrittori si intenderà validamente costituita con la presenza di tanti Soci Sottoscrittori titolari di almeno la maggioranza delle azioni Cynny detenute nel momento della Riunione dai Soci Sottoscrittori e delibererà con il voto favorevole della



maggioranza delle azioni rappresentate dai presenti.

- 1.3. Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 3.1, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna ad apportare al presente Patto tutte le eventuali nuove azioni Cynny di cui dovesse acquisire la titolarità durante la vigenza del Patto e a darne tempestiva comunicazione ai Soci Sottoscrittori.

2. COMUNICAZIONE DEL PATTO

- 2.1. I Soci Sottoscrittori prendono atto che, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 7.4 dello statuto sociale, qualora Cynny dovesse divenire una società a capitale diffuso tra il pubblico in misura rilevante e/o dovesse conseguire la quotazione presso un mercato regolamentato od una piattaforma multilaterale di negoziazione, il presente Patto sarà soggetto ad obblighi di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2341-ter cod. civ. e/o secondo le diverse modalità eventualmente previste dai regolamenti emittenti applicabili.
- 2.2. Pertanto, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna sin d'ora a fare quanto necessario - coordinandosi eventualmente con il financial advisor di riferimento - per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti a carico di Cynny dalla normativa e/o dai regolamenti eventualmente applicabili ivi inclusi gli obblighi derivanti dallo status di Cynny riguardo il registro di Startup o PMI innovativa.

3. CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI AZIONARIE IN CYNNY

- 3.1. Il presente Patto non limita in alcuna maniera la facoltà dei singoli Soci Sottoscrittori di cedere tutte o parte delle proprie azioni Cynny durante la vigenza del Patto stesso.
- 3.2. Nel caso uno o più dei Soci Sottoscrittori cedano tutte o parte delle proprie azioni Cynny, o acquistino in qualsiasi forma azioni Cynny, gli stessi saranno tenuti a darne tempestiva comunicazione agli altri Soci Sottoscrittori

4. OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E/O SCAMBIO

- 4.1. Fermo restando quanto previsto dallo statuto di Cynny, ciascun Socio Sottoscrittore si impegna, per tutta la durata del presente Patto, (i) a non porre in essere azioni o comportamenti e a non stipulare accordi, patti o intese, in qualsiasi forma, che facciano sorgere l'obbligo in capo ai Soci Sottoscrittori, in via solidale, di promuovere un'offerta pubblica di acquisto in applicazione della normativa comunitaria e relativa normativa di attuazione eventualmente applicabili; e (ii) a tenere indenni e manlevati gli altri Soci Sottoscrittori da qualsivoglia perdita, danno, costo o pregiudizio dovesse loro derivare in conseguenza della violazione degli impegni assunti nel presente Paragrafo 4.1 (i.e., gli oneri derivanti dall'obbligo



di dover promuovere un'offerta pubblica d'acquisto totalitaria).

- 4.2. In caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio sulle azioni ordinarie di Cynny ai sensi della normativa comunitaria, ciascun Socio Sottoscrittore che intenda aderire a tale offerta con riferimento alle proprie azioni Cynny avrà la facoltà di recedere dal presente Patto senza preavviso, restando inteso che la dichiarazione di recesso non avrà effetto qualora non si perfezioni il trasferimento delle relative azioni Cynny.

5. DURATA

Le pattuizioni di cui al presente Patto avranno una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione.

6. VARIE

- 6.1. Si dà atto che gli impegni riferiti ai Soci Sottoscrittori nel presente Patto sono da loro assunti in via non solidale.
- 6.2. Il presente Patto costituisce l'intero accordo tra i Soci Sottoscrittori in relazione al suo oggetto e supera ogni precedente intesa, scritta o orale, fra i Soci Sottoscrittori in relazione a tale oggetto.
- 6.3. Nessuna modifica o aggiunta al presente Patto sarà valida o efficace se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai Soci Sottoscrittori o dai loro successori o aventi causa.
- 6.4. Nessuna rinuncia ad alcun diritto, o a far valere un inadempimento, sarà considerata valida a meno che non sia espressa per iscritto e sottoscritta dal Socio Sottoscrittore rinunciante. Nessuna rinuncia a far valere un inadempimento sarà ritenuta come estesa anche nei confronti di un successivo inadempimento della stessa natura o di natura simile, salva espressa dichiarazione in tale senso del Socio Sottoscrittore rinunciante.
- 6.5. La nullità, annullabilità e/o comunque inefficacia, totale o parziale, di singole clausole del presente Patto non determinerà la nullità, annullabilità e/o inefficacia, complessiva né della singola clausola, né del presente Patto. Qualora una delle clausole del presente Patto, in tutto o in parte, dovesse risultare invalida o inefficace, i Soci Sottoscrittori negozieranno in buona fede la sostituzione di tale clausola, in tutto o in parte, con un'altra valida ed efficace, idonea a mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico e il contenuto economico di questo Patto e a pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali dei Soci Sottoscrittori.
- 6.6. I Soci Sottoscrittori dovranno mantenere, e dovranno fare sì che i propri funzionari, amministratori, dipendenti e consulenti, mantengano confidenziali l'esistenza del presente Patto così come il suo contenuto, restando comunque inteso che nessun Socio Sottoscrittore sarà considerato inadempiente al presente obbligo di riservatezza nel caso in cui effettui una



comunicazione (i) che sia obbligatoria per legge, anche nell'ambito di una eventuale quotazione della Società in un mercato regolamentato; (ii) compiuta nel quadro di un procedimento arbitrale ai sensi del presente Patto; ovvero (iii) necessaria per dare esecuzione al presente Patto.

6.7. Tutte le comunicazioni e gli altri avvisi richiesti o permessi dal presente Patto dovranno essere effettuati per iscritto e consegnati a mano dietro rilascio di ricevuta, inviati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via telefax o via e-mail e PEC, agli indirizzi di seguito elencati, ovvero ai diversi indirizzi comunicati da un Socio Sottoscrittore ai sensi del presente Paragrafo, e si considereranno ricevuti alla data indicata nella ricevuta della consegna a mano o della lettera raccomandata ovvero all'emissione dell'apposito rapporto rilasciato automaticamente dalla macchina trasmittente, in caso di trasmissione via telefax, ovvero alla ricezione di conferma di recapito in caso di trasmissione via e-mail.

(a) Se a BS:

Trust Aile, Takys Srl, Soare Imob Srl
Via delle Mantellate 8, 50129 Firenze
Email: stefano.bargagni@gmail.com

(b) Se a BA:

Beltramin Alessandro
Via Giotti 25 Pieve di Sacco PD
Email: belalessandro@gmail.com

(c) Se a CM:

Caini Michele
Via R.Giullani 84, 50141 Firenze
Email: michele.caini@gmail.com

(d) Se a CGG:

Cecchi Gian Luca
Loc Bagnala 44, 52100 Arezzo
Email: cecchi_gl@yahoo.it

(e) Se a LL:

Linari Lorenzo
Via G.F.Mariti 15, 50127 Firenze
Email: lorefx@gmail.com

(f) Se a ME:

Martinelli Elodia
Via Montebello 53, 50123 Firenze
Email: elodia.martinelli@gmail.com

(g) Se a SK:

Sghinolfi Katia
Viale Corsica 89/A, 50127 Firenze
Email: ksghinolfi@gmail.com

(h) Se a TC:

Tomasi Claudia
Via di Remoluzzo 7, 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Email: claudiatom82@gmail.com


I Soci Sottoscrittori eleggono gli indirizzi sopra indicati ad ogni fine relativo al Patto, compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi in relazione a procedimenti contenziosi giudiziari ovvero arbitrali.

7. ARBITRATO


7.1. Qualsiasi controversia derivante dal o relativa al presente Patto sarà definita ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze (il **Regolamento**).

7.2. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati ai sensi del Regolamento. Il procedimento arbitrale avrà sede a Firenze. Tutti gli atti dell'arbitrato, incluse le argomentazioni e le memorie, saranno condotti in lingua italiana. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per tutte le parti e non sarà impugnabile.


I Soci Sottoscrittori hanno sottoscritto il presente Patto personalmente o tramite propri rappresentanti validamente autorizzati nel luogo e alla data riportati in epigrafe.


TRUST SRL


Trust Aile



Takys S.r.l.




Soare Imob



Caini Michele



Cecchi Gian Luca



Linari Lorenzo

Alessandro Beltramini

Beltramini Alessandro

Elodia Martinelli

Martinelli Elodia

Katia Sghinolfi

Sghinolfi Katia

Claudia Tomasi

Tomasi Claudia

